

☐ Psicofarmaci
⊕ Psicofarmaci e

ORDINE degli PSICOLOGI FVG

dr. ROBERTO CALVANI

PROTOCOLLO d'intesa

05.05.2016

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

- ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Trieste, Piazza N. Tommaseo n.2, Presidente dr. Roberto Calvani,
- FEDERFARMA UDINE – Associazione Friulana Titolari di farmacia, Presidente dott. Francesco Pascolini

Di seguito singolarmente "Ordine" e "Federfarma"

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, numero 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto in particolare le disposizioni che definiscono i presupposti e le caratteristiche dei nuovi servizi "a forte valenza sociosanitaria", che potranno essere erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto che in Friuli Venezia Giulia sono in corso diverse esperienze di avvio di Servizi gratuiti di consulenza psicologica presso le Farmacie del territorio e che tali iniziative sono prevalentemente assunte in forma autonoma tra i professionisti Psicologi ed i titolari delle Farmacie stesse;

Visto che vi sono eccellenti sperimentazioni anche in altre realtà regionali (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, Umbria) e che le risultanze espresse dimostrano un rilevante successo sia in termini di adesione delle Farmacie che di soddisfazione delle persone e dei committenti pubblici in quanto vengono intercettati i bisogni di sostegno psicologico e fornite risposte professionali adeguate a ripristinare il benessere interiore, affiancando le azioni di prevenzione realizzate dai Medici di famiglia e dalle altre strutture sanitarie di base;


PREMESSO CHE

L'Ordine Regionale degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia

1. è garante della formazione di base e di specializzazione degli psicologi iscritti;
2. sostiene l'utilizzo del titolo professionale, esclusivamente per attività ad esso pertinenti;
3. favorisce iniziative atte a sostenere l'implementazione della figura dello psicologo, finalizzato a promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità;
4. contrasta l'esercizio abusivo della professione;

FEDERFARMA UDINE

- rappresenta e tutela gli interessi professionali ed economici dei titolari di farmacia della provincia di Udine;



1



- promuove e stimola accordi con partner professionali ed economici;
- promuove e fornisce nel rispetto della normativa vigente assistenza ai propri associati nelle varie materie attinenti allo svolgimento delle loro attività;
- collabora con le attività e strutture degli ordini di categoria;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1: Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART 2: Oggetto del protocollo

Con il presente protocollo le parti intendono offrire, ai cittadini che fruiscono delle farmacie, un servizio di **"sportello" di consulenza in ambito psicologico, con caratteristiche di informazione ed orientamento sulle esigenze espresse dalle persone**, nell'ambito della più generale offerta di servizi da parte delle farmacie.

Il servizio ha la finalità di promuovere e diffondere i principi del benessere psicologico, di raccogliere la richiesta di informazioni e di orientare ai possibili percorsi nell'ambito della sofferenza e del disagio psicologico oltre a consigliare le persone sulle possibilità di eventuale sostegno sia pubblico sia privato. Ulteriore funzione del servizio è fornire informazione sulla figura professionale dello psicologo aiutando gli utenti a differenziarla da figure affini ed a fruirne correttamente.

Il servizio viene svolto secondo i principi del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani nel rispetto della privacy (spazio appartato).


ART. 3: Modalità di attuazione

L'attività consiste in un servizio di sportello di consulenza psicologica che svolgerà nel numero di massimo 3 incontri a titolo gratuito della durata di circa un'ora cadauno all'interno delle Farmacie aderenti.

Federfarma impegna i propri iscritti che aderiscono al presente accordo a:

1. fornire uno spazio idoneo all'effettuazione dei colloqui intendendosi uno spazio dedicato all'interno della farmacia con due sedie e che consenta un dialogo privato;
2. predisporre adeguate informazioni agli utenti delle farmacie sul servizio di sportello psicologico;
3. contribuire alla diffusione dell'iniziativa di promozione concordata;
4. fornire all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia i nominativi delle farmacie che aderiscono al protocollo di intesa;

l'Ordine si impegna a:



1. garantire che le prestazioni psicologiche siano svolte da professionisti psicologi regolarmente iscritti alla Sez. A dell'Albo degli Psicologi ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 56/89;
2. predisporre adeguati momenti di monitoraggio e formazione agli psicologi che forniranno il servizio di sportello psicologico;
3. favorire forme di tutela e di promozione della figura professionale dello psicologo, finalizzate a promuovere il benessere psicologico della persona, del gruppo e della comunità;
4. fornire alle farmacie i nominativi degli psicologi che aderiscono al protocollo d'intesa, pur mantenendo le farmacie discrezionalità di scelta per l'attribuzione dell'incarico allo psicologo;
5. pubblicizzare sul proprio sito l'elenco aggiornato delle farmacie in cui è presente il servizio dello psicologo in farmacia.

ART. 4: Accordi fra professionisti

Le modalità di collaborazione tra professionisti (Psicologo e Farmacista) sono concordate e definite dagli stessi. I professionisti sottoscriveranno uno specifico contratto (Allegato 1) nel quale verranno descritte le modalità di collaborazione. Nello specifico dovranno essere esplicitati:

1. la gratuità del servizio di sportello psicologico;
2. l'utilizzo gratuito dei locali della farmacia per lo svolgimento dei colloqui di sportello psicologico;
3. gli orari di apertura / fruizione dello sportello
4. la durata della collaborazione e modalità di recesso
5. che la collaborazione fra i professionisti è a titolo gratuito

Il presente protocollo di intesa non ha carattere di obbligatorietà e non sostituisce eventuali forme diverse di collaborazione già in atto o future.


ART. 5: Commissione paritetica

Viene istituita una commissione paritetica di 4 membri (2 individuati dall'Ordine, 2 individuati da Federfarma) che curerà la corretta applicazione del protocollo individuando modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative e per la realizzazione di azioni di monitoraggio delle attività svolte.

Ciascuna parte potrà in ogni momento sostituire i membri della Commissione dalla stessa designati, mediante semplice comunicazione scritta inviata alle parti anche a mezzo e-mail con un preavviso di 5 giorni.

ART. 6: Durata

Il presente protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione con validità illimitata.



ART. 7: Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente protocollo con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC con almeno 30 giorni di preavviso.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento del recesso del protocollo.

ART. 8: Modifiche

Ogni eventuale modifica del presente protocollo dovrà essere convenuta per iscritto e debitamente sottoscritta dalle Parti.

ART. 9. Controversie

Per ogni controversia relativa all'esecuzione, interpretazione o che sia, comunque collegata al presente protocollo, le parti si impegnano a dirimere la questione in modo bonario.

Ove eventuali questioni non trovassero soluzione le parti decideranno la modalità più idonea per la soluzione della controversia.

ART.10: Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo, sia su supporto cartaceo che informatico, in conformità alla normativa vigente.

ART. 11: Clausole finali

Ciascuna parte si impegna nell'esercizio delle attività derivanti dal presente protocollo a rispettare principi etici generali, di buona fede e correttezza professionale nei rapporti con ogni soggetto coinvolto nelle attività delle Parti.

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente protocollo.

Il presente protocollo di intesa obbliga le parti a rispettare gli accordi per il servizio di consulenza lasciando la facoltà agli psicologi di intercambiarsi con il consenso dell'Ordine preposto.

Il carattere di obbligatorietà non sostituisce eventuali forme diverse di collaborazione già in atto o future.

ART.12: Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al presente protocollo dovrà essere inviata:

- ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, Piazza N. Tommaseo n.2;



- FEDERFARMA UDINE – Associazione Friulana Titolari di Farmacia 33100 - UDINE Via
Divisione Julia, 30,

Overo al diverso indirizzo che verrà comunicato per iscritto.


Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente effettuate il giorno del ricevimento se inviate per raccomandata a/r, ovvero, se inviate via fax, il giorno della spedizione se lavorativo (in ogni caso al fax dovrà seguire raccomandata a/r), ovvero, via PEC.

Letto, approvato, sottoscritto

Udine, li 05.05.2016

ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Dr. Roberto Calvani



FEDERFARMA UDINE

Dr. Francesco Pascolini



CambiaMente Onlus

Federica Resch

